



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LISSETTE BARBA
LUCA MORRONI
CLAUDIO PROIETTI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLESI
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 7
9 febbraio 2023

Cessione dei crediti d'imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022 da comunicare entro il 20 settembre 2023

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con provv. 26.1.2023 n. 24252, l'Agenzia delle Entrate **ha esteso ai crediti d'imposta energia e gas relativi al mese di dicembre 2022** (art. 1 del DL 176/2022) **le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta** riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, **aggiornando il relativo modello e le istruzioni**. La cessione di tali crediti d'imposta **deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 26.1.2023 al 20.9.2023**, dovendo **essere ceduti entro il 30.9.2023**. Lo stesso termine per la comunicazione **è stato previsto**, in attuazione del DL Aiuti-quater, **per i crediti energia e gas relativi al III trimestre 2022** (art. 6 del DL 115/2022) e ai **mesi di ottobre e novembre 2022** (art. 1 del DL 144/2022). Le medesime disposizioni attuative **si applicano anche ai crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola** e della pesca per il III e IV trimestre 2022. In tal caso, tuttavia, **la comunicazione di cessione deve avvenire**, rispettivamente, **entro il 22.3.2023 e il 21.6.2023**.

Premessa

L'Agenzia delle Entrate, con provv. 26.1.2023 n. 24252, ha esteso le modalità di attuazione, previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei **crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici** anche a quelli relativi al mese di dicembre 2022, approvando altresì il nuovo modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche.



Ambito applicativo

Le nuove indicazioni del provvedimento in esame riguardano, in particolare, i **crediti d'imposta di cui all'art. 1 del DL 176/2022 a favore delle:**

- **imprese energivore**, pari al 40%;
- **imprese gasivore**, pari al 40%;
- **imprese non energivore**, pari al 30%;
- imprese **diverse da quelle gasivore**, pari al 40%.

Osserva

Il provvedimento si applica altresì ai **crediti d'imposta energia e gas:**

- ✓ **relativi al III trimestre 2022** (art. 6 del DL 115/2022), inizialmente disciplinati con provv. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 376961 (che prevedeva quale termine di presentazione della comunicazione di cessione il 22.3.2023);
- ✓ relativi ai **mesi di ottobre e novembre 2022** (art. 1 del DL 144/2022), inizialmente disciplinati con provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 450517 (che prevedeva quale termine di presentazione della comunicazione di cessione il 21.6.2023).

Le disposizioni del nuovo provvedimento riguardano anche i **crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca** in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato **nel III trimestre 2022** (art. 7 del DL 115/2022) e **nel IV trimestre del 2022** (art. 2 del DL 144/2022).

Osserva

Tutti i **suddetti crediti d'imposta:**

- sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24 (entro il 30.9.2023 quelli relativi a energia e gas per il III e IV trimestre 2022, entro il 31.3.2023 quello relativo al carburante per il III trimestre 2022 e entro il 30.6.2023 quello relativo al carburante per il IV trimestre 2022);
- in alternativa, **possono essere ceduti** (per intero) dalle imprese beneficiarie **ad altri soggetti**, compresi gli **istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**, ai sensi dell'art. 18 del DL 21/2022 e degli artt. 6 e 7 del DL 115/2022.

Termini e modalità di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 26.1.2023 al:

- ✓ **20.9.2023**, per i crediti d'imposta energia e gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- ✓ **21.6.2023**, per il credito d'imposta carburante relativo al IV trimestre 2022;
- ✓ **22.3.2023**, per il credito d'imposta carburante per il III trimestre 2022.

Quanto alle modalità, alla luce dell'applicabilità di quanto previsto dal precedente provv. Agenzia delle Entrate, la **cessione deve essere comunicata:**

- dal **soggetto tenuto a rilasciare il visto di conformità;**
- utilizzando **esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate**, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Osserva

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario (cedente) **può inviare una sola comunicazione di cessione**, per l'intero ammontare del credito stesso.

Utilizzo dei crediti d'imposta ceduti

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti:

- ✓ **entro il 30.9.2023**, per i crediti d'imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022;
- ✓ **entro il 31.3.2023** per il credito carburante III trimestre 2022 o il 30.6.2023 per quello relativo al IV trimestre 2022;
- ✓ **esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs.241/97, tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Osserva

Con **risoluzione n.2 del 30 gennaio 2023** per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti **codici tributo:**

- **"7742"** denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176";

- **"7743"** denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176";
- **"7744"** denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176";
- **"7745"** denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, **i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"**, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".

Con riferimento a ciascun credito, i cessionari **sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione**, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (c.d. "Piattaforma cessione crediti").

Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta a favore di soggetti qualificati

In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, l'ulteriore cessione dei crediti d'imposta **va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini di cui sopra**, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445.

Osserva

Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono, pertanto, effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti".

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Nel caso in cui i soggetti qualificati **non intendano accettare la cessione del credito**, sono tenuti a comunicarne **il rifiuto tramite la suddetta Piattaforma**, in modo che il credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a quest'ultimo, se nei termini, **di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti